



**Comune di Trieste**

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel. 040 6751

[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)

partita IVA 00210240321

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA**

**P.O. Sostenibilità Ambientale**

**Ufficio Zoofilo**

Direttore del Servizio: arch. L. Iammarino

Responsabile di PO: dott. ing. G. P. Saccucci Di Napoli

Trieste, vedi data firma digitale

Prot. corr. n. Q11/5/3-1/26/1-(1292)

Prot. gen. 125663

**OGGETTO:** Divieto di alimentazione della fauna selvatica nel territorio cittadino. Aggiornamento 2026.

## **IL SINDACO**

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 93 del 15.11.2004 è stato approvato il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste;

considerato che, con l'avvento della L.R. 20/2012 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", alcuni articoli del Regolamento sono decaduti per norma sovraordinata;

considerato che la pratica erronea di somministrare cibo ad animali selvatici, tra cui i gabbiani di città, le cornacchie, piccioni e cinghiali genera problemi ed inconvenienti noti a livello cittadino;

considerato che già nel 2008, con Ordinanza sindacale prot. UZ n. 9/1-4/08-7 del 23.12.2008, è stato fatto divieto alla cittadinanza di alimentare i cinghiali ed in generale qualunque specie appartenente alla fauna selvatica;

dato atto che, con successiva Ordinanza sindacale prot. UZ n. 9/1-4/08-20 del 10.4.2009, è stata derogata la pratica del foraggiamento della specie cinghiale attuato a scopo dissuasivo e venatorio nelle riserve di caccia, al di fuori del perimetro urbano del Comune di Trieste;

considerato che, con l'art. 7 comma 2 della L. 221/2015, è stato imposto a livello nazionale il divieto di foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo;

previsto pertanto che necessita aggiornare il divieto locale di foraggiamento delle specie selvatiche escludendo la specie cinghiale (*Sus scrofa*) in quanto già regolato da norma sovraordinata;

considerato che, seppur alcune specie selvatiche non generino in astratto danni dovuti alla loro presenza e la somministrazione di cibo potrebbe addirittura favorire il permanere di tali specie animali favorendo così l'ecosistema faunistico, tuttavia si deve rilevare che recentemente l'influenza aviaria ad alta patogenicità è stata confermata anche nel territorio costiero triestino;

considerata pertanto la necessità di confermare il divieto di alimentazione a tutte le specie di fauna selvatica, onde evitare possibili rischi di contagio;

evidenziato anche che la tutela di tutte le specie animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio del Comune di Trieste non esonera, ma, anzi, impone il pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale come disposto dall'art. 1 del vigente Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste;

visto il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste, per gli articoli tuttora vigenti;

vista la L.R. 20/2012 e s.m.i.;

### **ORDINA**

a tutta la cittadinanza, con decorrenza immediata, il divieto assoluto di alimentare qualunque specie di fauna selvatica, ad esclusione dei cinghiali (*Sus scrofa*), per i motivi indicati in premessa, sia direttamente, somministrando il cibo, sia indirettamente, abbandonando sul territorio comunale alimenti e scarti alimentari di qualsiasi tipo

### **REVOCA**

le precedenti ordinanze prot. UZ n. 9/1-4/08-7 dd. 23.12.2008 e prot. UZ n. 9/1-4/08-20 del 10.4.2009

### **INFORMA**

che, ai sensi del vigente art. 51 comma 1 lettera c) del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste, l'inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00 (misura ridotta euro 300,00)

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notificazione del presente atto, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

**IL SINDACO**  
**(Roberto DIPIAZZA)**



ROBERTO  
DIPIAZZA  
04.06.2026  
13:11:52  
GMT+02:00